

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Milano

ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

Nel procedimento r.g. 2461 / 16 – Sezione Terza

In favore di:

1. Cannas Paola, nata a Cagliari il 25.12.1977, residente a Cagliari, Via Monteverdi n.45, c.f. CNN PLA 77T65 B354G;
2. Carraffa Paola, nata a Genova il 25.01.1965, residente in Via Tortona n. 5, Genova, c.f. CRR PLA 65A65 D969K;
3. Corbi Massimo, nato a Milano il 14.03.1967, residente in Milano, Via Lorenteggio n.205, c.f. CRB MSM 67C14 F205O;
4. Cristani Claudio, nato a Asola MN il 24.03.1969, residente in Vicolo Pertusio n.13, Cremona, c.f. CRS CLD 69C24 A470W;
5. Dattilo Carmen Alma, nata a Gaeta il 18.09.1987, residente in Milano, Piazza G. Bonomelli n. 4, c.f. DTT CMN 87P58 D843D;
6. Di Tommaso Alessandro, nato a Milano il 4.07.1979, residente in Via Gran Paradiso n. 5, Lainate MI, v.f. DTM LSN 79L04 F205M;
7. Dotti Samuele, nato a Cantù CO il 18.04.1983, residente in Cernobbio CO, Via Costa d'Oro n.3, c.f. DTT SML 83D18 B639U;
8. Esposito Francesco, nato a Ischia NA il 3.10.1978, residente in Forio NA, Via Spinesante n.10, c.f. SPS FNC 78R03 E329K;
9. Faggiani Vittoria, nata a Trani il 12.04.1983, residente in Milano, Via Fratelli Pozzi n. 1, c.f. FGG VTR 83D52 L328I;
10. Fulgosi Alessandro, nato a Piacenza il 19.11.1969, residente in Piacenza, Via Vicentini n. 6, c.f. FLG LSN 69S19 G535M;

11. Grampa Eleonora, nata a Varese il 9.04.1973, residente in Via E.de Marchi n. 12, Varese, c.f. GRM LNR 73D49 L682H;

12. Maggini Tomislav, nato a Zagabria (Croazia) il 29.06.1986, residente in Via Evaristo Almici 38/A, Rezzato BS, c.f. MGG TSL 86H29 Z149O;

13. Monzio Compagnoni Marco, nato a Treviglio il 9.02.1977, residente in Via Giotto n.5, Verdello BG, c.f. MNZ MRC 77B09 L400M;

14. Morandi Nausica, nata a Cremona il 20.08.1983, residente in San Bassano CR, Via Marconi n.21, c.f. MRN NSC 83M60 D150I;

15. Odoardi Fabio, nato a Ortona il 22.08.1983, residente in Alanno PE, Via Catarina n.15, c.f. DRD FBA 83M22 G141P;

16. Rigamonti Ivan, nato a Lecco il 5.09.1979, residente in Barzanò, Via Risorgimento n.20, c.f. RGM VNI 79P05 E507B;

17. Scafili Rosario Massimo, nato a Catania il 10.11.1973, residente in Milano, Via Giulio Carcano 39, c.f. SCF RRM 73S10 C351I;

18. Serafini Monica, nata a Camerino il 28.07.1984, residente in Via Elio Crotti n.16, Cremona, c.f. SRF MNC 84L68 B474Y;

19. Spreafico Giorgio, nato a Merate il 11.04.1992, residente in Via Vittorio Veneto n.6/D, La Valletta Brianza LC, c.f. SPR GRG 92D11 F133X;

tutti rappresentati e difesi, come da deleghe in atti, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c.f. NGL VTR 55C26 L833G, fax 02/796409, P.E.C. vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it), dall'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B, fax 02/796409, P.E.C. luca.formilan@milano.pecavvocati.it) e dall'avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W, fax 02/796409, P.E.C. alessandro.basilico@milano.pecavvocati.it), i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni alla casella P.E.C. vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it, ed al n.

fax del Prof. Avv. Vittorio Angiolini 02/796409, con elezione di domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14, ricorrenti;

contro

- Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia n.1, Milano;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia n.1, Milano;

e nei confronti di

- Nardin Alessandro, nato a Milano il 8.09.1977, residente in Milano, Via Severini Gino n.2, c.f. NRD LSN 77P08 F205T;

- Reghezza Marco, nato il 24.12.1968 a Sanremo (IM), c.f. RGH MRC 68T24 I138B, residente in Taggia, Via Ruffini n.3;

per l'annullamento

- del provvedimento USR Lombardia del 22 agosto 2016 n.13852, con il quale si dispone e si pubblica l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la Classe di concorso Ambito disciplinare 3 - Musica "Concorso per titoli ed esami di cui al DDG 106 del 23 febbraio 2016" (classe di concorso A29/A30) e dell'allegato elenco dei candidati ammessi, anche in quanto non comprendono e non ammettono i ricorrenti alle prove orali;

- dei provvedimenti Direzione generale USR Lombardia 10 ottobre 2016 n. 2947 e 21 settembre 2016 n. 2853, delle allegate graduatorie di merito e degli esiti del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, relativi all'ambito disciplinare 3 – Musica per la Regione Lombardia;

- del provvedimento Direzione generale USR Lombardia 23 settembre 2016 n.2874, della allegata graduatoria di merito e degli esiti del concorso indetto con D.D.G. 106

del 23 febbraio 2016, relativi all'ambito disciplinare 3 – Musica per la Regione Liguria;

- del provvedimento Direzione generale USR Lombardia 23 settembre 2016 n.2875, della allegata graduatoria di merito e degli esiti del concorso indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, relativi all'ambito disciplinare 3 – Musica per la Regione Friuli Venezia Giulia;

- del provvedimento USR Lombardia 15 luglio 2016 n. 11835, dell'allegato calendario delle prove pratiche e delle allegate indicazioni per la prova pratica, nonché di tutti i provvedimenti con i quali si sono pubblicate il giorno prima della prova pratica le tracce;

- del provvedimento 27 maggio 2016 n.8791 USR Lombardia con il quale sono state pubblicate le griglie di valutazione delle prove scritte e pratiche, nonché delle griglie di valutazione delle prove scritte e pratiche di cui agli allegati n.2 del verbale Commissione n.01 del 23.05.2016 e di cui al verbale n.1 del verbale Commissione n.01 del 23 05 2016;

- delle valutazioni e di tutti i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla Classe di concorso Ambito disciplinare 3 – Musica, Classe A/29 A/30, anche con riferimento agli esiti delle prove scritte, pratiche e orali;

- di ogni atto presupposto, connesso o esecutivo, con riserva di motivi aggiunti;

e per il risarcimento

di ogni danno subito e subendo dai ricorrenti a seguito degli impugnati atti dell'amministrazione;

e per l'annullamento, con il presente atto di motivi aggiunti

- del provvedimento USR Lombardia n.2856 del 5.07.2017, della relativa graduatoria ed elenco della classe di concorso AD03 ambito disciplinare 3 musica per la Regione Lombardia del "Concorso per titoli ed esami di cui al DDG 106 del 23 febbraio 2016";

- del provvedimento USR Lombardia n.2857 del 5.07.2017, della relativa graduatoria ed elenco della classe di concorso AD03 ambito disciplinare 3 musica per la Regione Liguria del "*Concorso per titoli ed esami di cui al DDG 106 del 23 febbraio 2016*";

- di ogni atto presupposto, connesso o esecutivo, con riserva di motivi aggiunti;

e per il risarcimento

di ogni danno subito e subendo dalla ricorrente a seguito degli impugnati atti dell'amministrazione.

Premesso

Con Decreto 23.02.2016 n. 106 prot. del MIUR è stato bandito il "*Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado*".

In particolare è stato composto ai fini del reclutamento l'ambito disciplinare AD03 - Musica, comprendente sia la classe di concorso A029 (musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) sia la classe di concorso A030 (musica nella scuola secondaria di I grado)

Ai sensi degli artt. 6 e ss. del Bando, il concorso si articolava in prova scritta, prova pratica e prova orale, oltre alla valutazione dei titoli.

Con decreto USR 3.05.2016 n. 234 venne nominata la Commissione giudicatrice, oltre ai membri aggregati.

In data 4.05.2016 si sono svolte le prove scritte (come da calendario di cui a nota USR 18 aprile 2016 n.6069).

Con nota USR 27 maggio 2016 n.8791 vennero pubblicate la griglie di valutazione per la prova scritta e pratica, adottate dalla Commissione per la classe di concorso AD03 con verbale 23 maggio 2016 (verbale 1, all.1 e 2).

Con nota USR 15 luglio 2016 n.11835 venne pubblicato il calendario della prova pratica, con relativa ripartizione dei candidati per giorno di chiamata, nonché le *“Indicazioni ai candidati per lo svolgimento della prova pratica”*.

Con decreto USR 22 agosto 2016 n.13852 venne pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.

Tutti i ricorrenti si sono candidati per i posti relativi alla classe A030 per la Lombardia (ad eccezione della ricorrente Carraffa, candidata per la Liguria); essi hanno sostenuto le prove scritte e pratiche, e non risultano ammessi alle prove orali.

Con ricorso avanti al TAR Lombardia Milano spedito alla notifica il 21.10.2016 sono stati impugnati gli esiti delle prove scritte e la conseguente mancata ammissione alla prova orale, oltre agli atti di procedura anche presupposti, conseguenti o connessi.

Ad esito della Camera di Consiglio tenutasi il 22 novembre 2016 il TAR Lombardia Milano ha accolto l'istanza cautelare con Ordinanza cautelare.

Con atto di appello spedito alla notifica in data 24.01.2017 l'amministrazione ha impugnato l'Ordinanza, chiedendone la riforma o l'annullamento.

Con Ordinanza cautelare 1276/17 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare svolto dall'amministrazione.

I ricorrenti ribadiscono tutte le domande e i motivi in atti, e propongono i motivi di impugnazione già svolti con ricorso anche nei confronti degli atti impugnati con il presente atto; inoltre, nei confronti degli atti impugnati in questa sede propongono i motivi qui di seguito esposti.

In diritto

Primo motivo. Violazione o falsa applicazione di norma di legge; art.6 Decreto MIUR 95/2016; disposizioni contenute nell'allegato A del Decreto ministeriale n.95/2016; violazione della Circolare applicativa del Ministero del 18 maggio 2016 n.14097. Eccesso di potere, carenza di motivazione, motivazione contraddittoria e irragionevole. Violazione dei principi di collegialità,

trasparenza, imparzialità e parità di trattamento nelle procedure di reclutamento per il pubblico impiego.

Si premette che con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno contestato e impugnato non solo le modalità di sorteggio delle tracce di prova pratica ma anche la griglia di valutazione della prova pratica, sostenendo che la griglia fosse stata elaborata con indicatori e relativo sistema di ponderazione illegittimi.

Con sentenza TAR Lazio n. 2172 del 8.2.2017 è stato disposto l'annullamento dell'art.8 comma quarto del DM 95/2016, norma con la quale erano stati determinati e ripartiti i punteggi attribuibili con le prove scritte e pratiche del concorso in questione.

Poiché i ricorrenti hanno sostenuto anche la illegittimità del sistema complessivo di ponderazione del punteggio della prova pratica, si ritiene che il Tribunale dovrà accogliere il motivo di impugnazione anche in applicazione dell'annullamento dell'art. 8 comma quarto del DM 95/2016, che stabiliva la quantificazione e la proporzione del punteggio di prova pratica in modo illegittimo.

Infatti, dato che la griglia di valutazione predisposta dalla Commissione è stata formata in applicazione dell'art.8 comma quarto del DM 95/2016, la stessa risulta inficiata da un chiaro profilo di illegittimità.

Ad ogni buon conto, per l'impugnazione che riguarda la griglia di valutazione della prova pratica, contestate le minime deduzioni svolte sul punto dall'amministrazione, tutte le deduzioni vengono qui ribadite, richiamando quanto già esposto in atti.

Per quanto riguarda il sorteggio delle tracce per la prova pratica, secondo parte ricorrente in sede di piena cognizione risultano tutti i presupposti affinché Questo Ecc.mo Tribunale possa rilevare la fondatezza del motivo di impugnazione, che aveva già trovato una valorizzazione nella Ordinanza cautelare di accoglimento.

E' pur vero che il Consiglio di Stato ha provveduto alla riforma della Ordinanza; ma con un vaglio necessariamente provvisorio, caratterizzato da una cognizione sommaria, tipica di una fase cautelare.

I ricorrenti ritengono quindi che un approfondito esame della vicenda dovrà condurre al rilievo della illegittimità degli atti impugnati.

Si ricorda che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti avevano contestato il fatto che l'amministrazione per la prova pratica avesse consentito che *"le tracce venissero estratte da altri soggetti (non conosciuti); quando invece il Decreto 95 prevedeva che ogni candidato sorteggerà la terna di brani di differenti generi fra i quali potrà scegliere quello da svolgere al momento della prova"* (pag.8 ricorso introduttivo).

I ricorrenti hanno successivamente depositato ulteriore prova documentale di quanto sopra, ovvero le terne delle tracce predisposte per ogni singola sessione delle prove pratiche alle quali hanno partecipato (con l'indicazione dei singoli ricorrenti riferibili alle singole sessioni; il calendario delle prove pratiche è stato depositato con il ricorso introduttivo, doc.6).

Da questa documentazione si evince che l'amministrazione ha previsto e messo a disposizione una unica e sola terna di tracce per ogni sessione di prova pratica, e per tutti i candidati convocati nella stessa sessione.

Con la conseguenza che deve ritenersi comprovato che non sia stato garantito ai candidati e ai ricorrenti di sorteggiare personalmente la terna dei brani all'interno della quale potere scegliere il brano da svolgere nella prova; infatti se fosse stata consentita a ciascun candidato la possibilità di estrarre personalmente la terna dei brani, non sarebbe stata attribuita la stessa terna di brani a tutti i partecipanti alla stessa sessione di prova pratica.

Il sorteggio di una unica terna per ogni sessione, e per tutti i candidati convocati alla stessa sessione, è fra l'altro un fatto non discusso, ammesso dalla stessa amministrazione.

Come infatti risulta dal punto 1 della Relazione di servizio sul ricorso, depositata in atti, la imposizione di una relazione scritta sugli obiettivi didattici è stata prevista "al

fine di non permettere a nessun candidato successivo di essere influenzato dalla descrizione orale del candidato precedente dal momento che i due candidati avrebbero avuto la possibilità di scegliere la stessa traccia dalla terna di tracce estratte per quel turno”.

Anche da questo si evince che per ogni turno di sessione è stata estratta una sola terna di brani.

Quanto sopra permette quindi di ritenere dimostrato ciò che era già stato rilevato dalla Ordinanza cautelare di Questo Ecc.mo Tribunale, secondo la quale *“le modalità di sorteggio della prova di esecuzione non sono state conformi al bando di concorso”.*

Vero è, infatti, che l'Allegato A al DM 95/2016 prevedeva che *“il candidato potrà scegliere fra tre brani di generi diversi (...). Per ciascuno dei tre generi la commissione giudicatrice predisporrà tanti diversi brani, inserendoli in buste chiuse, quanti sono i candidati più due. Ogni candidato sorteggerà la terna di brani di differenti generi fra i quali potrà scegliere quello da svolgere al momento della prova”.*

Queste modalità di sorteggio sono state gravemente violate dalla Commissione, non solo in via di fatto, ma già in sede di predisposizione delle “indicazioni” per la prova pratica (atto impugnato), perchè non è stato garantito il sorteggio con estrazione personale, da parte del candidato, della terna dei brani.

La Commissione infatti, nelle impugnite “Indicazioni ai candidati per lo svolgimento della prova pratica” (doc.6 primo grado, Nota USR Lombardia 15.07.2016) ha stabilito che *“24 ore prima si estrae la terna che viene pubblicata sul sito istituzionale, il candidato il giorno dopo comunica la sua scelta e si prepara il brano per soli 15 minuti”.*

In questo modo quindi si è consentito che le terne delle tracce venissero estratte da altri soggetti (non conosciuti).

Inoltre, invece di attribuire ad ogni candidato una terna diversa di brani (così come *da lui* estratta, ovvero così come *per lui* estratta da terzi soggetti), la Commissione

ha assegnato una unica terna per tutti i candidati di ogni sessione di prove; fatto che non solo è di per sé illegittimo, ma che conferma in modo ulteriore la circostanza che il sorteggio della terna non è avvenuto personalmente da parte dei singoli candidati, ma collettivamente, una volta sola e per tutti i candidati di ogni singola sessione.

Vero è, peraltro, che questa ricostruzione dei fatti non è stata messa in discussione dal Consiglio di Stato, il quale, nell'Ordinanza di riforma, si è piuttosto limitato a rilevare che il modo di operare dell'amministrazione non avrebbe condotto a un pregiudizio sostanziale dei ricorrenti, visto che la terna era stata sorteggiata un giorno prima, con supposta facilitazione della prova rispetto alle indicazioni ministeriali (*"l'estrazione della prova 24 ore prima, con possibilità (doc. 3 appellante, cit) per l'interessato di assistere, e quindi di averne subito notizia, si risolve in un evidente vantaggio rispetto all'assegnazione di 120 minuti soltanto per prepararla. Disponendo del non breve lasso di tempo di cui s'è detto, appare poi non irragionevole la richiesta della commissione di presentare gli obiettivi per iscritto"*).

Senonchè, la doglianza dei ricorrenti non riguardava solo una lesione derivante dall'aggravamento delle modalità di svolgimento della prova, in ipotesi giustificabile con l'estrazione della terna 24 ore prima, ma riguardava anche la illegittimità del sorteggio delle terne di brani, così come peraltro già percepito dalla Ordinanza di Questo Ecc.mo Tribunale.

E se l'anticipazione del sorteggio potrebbe in ipotesi giustificare l'aggravamento dello svolgimento della prova pratica, non potrebbe però in alcun modo rendere giustificata, motivata e legittima la preclusione del sorteggio personale della terna, che doveva essere concesso ai candidati anche nel caso in cui fosse stato anticipato.

A questo punto, l'unico argomento possibile a difesa dell'operato dell'amministrazione si sostanzia nel fatto che a tutti i candidati sarebbe stato concesso di assistere, il giorno prima della prova, alla estrazione della terna dei brani.

Tuttavia, questa estrema difesa potrebbe avere un ipotetico rilievo qualora la convocazione dei candidati il giorno prima della prova pratica fosse stata prevista

per concedere ai candidati non solo di assistere alla estrazione di una terna, ma anche di provvedere personalmente al sorteggio della propria terna.

Ciò che invece è avvenuto, e che risulta dimostrato dalla documentazione in atti, è qualche cosa di ben diverso.

Per tutti i candidati della stessa sessione è stata estratta una unica terna di brani; e questo significa che è stata negata a tutti i candidati, anche a coloro che erano presenti durante il sorteggio, la possibilità di sorteggiare la propria terna.

Ecco che allora l'argomento che concerne un supposto carattere innocuo e non lesivo degli atti dell'amministrazione perde di rilievo.

Anche ritenendo legittima e anzi a vantaggio dei candidati l'anticipazione del sorteggio, non si può comunque ritenere che fosse legittima l'estrazione di una unica terna di brani per tutti i candidati della stessa sessione di prova; e in ogni caso, queste modalità di sorteggio hanno comportato la preclusione di un sorteggio personale da parte dei candidati, anche di quelli presenti, che non era affatto né necessario né in alcun modo motivato.

Da quanto sopra, peraltro, emerge un ulteriore dato di illegittimità notevole, perché in simili condizioni non si può in alcun modo comprendere da chi sia stata estratta la terna valevole per tutta la singola sessione.

Infatti, sia nel caso in cui l'estrazione sia stata eseguita dalla Commissione, sia nel caso in cui sia stata eseguita da un candidato per tutti gli altri, il risultato conduce a radicale illegittimità.

Le modalità con le quali si è proceduto al sorteggio della prova pratica sono illegittime anche sotto un ulteriore profilo.

Si ricorda che la Commissione non si è limitata ad un sorteggio anticipato della terna, ma con le impugnate "indicazioni" per la prova pratica ha imposto solo 15 minuti massimi per preparare il brano (invece che 120 minuti, come da indicazioni ministeriali), oltre che una descrizione scritta degli obiettivi didattici, da svolgersi in

soli 5 minuti (invece che una illustrazione orale di 5 minuti, come da indicazioni ministeriali).

Nella tesi difensiva prospettata dall'amministrazione, questo notevole aggravamento delle modalità di svolgimento della prova sarebbe dipeso, e quindi alla fine sarebbe stato giustificabile, proprio perché l'amministrazione aveva anticipato il sorteggio della terna.

In sintesi, secondo l'amministrazione un minore tempo di preparazione della prova associato ad una illustrazione scritta invece che orale si giustificano, e trovano comunque adeguato contemperamento, per il fatto che era stato concesso a tutti i candidati di conoscere la terna di brani sin dal giorno prima.

Tuttavia, questa spiegazione è smentita dagli atti: infatti nella relazione difensiva depositata dall'amministrazione per questa causa viene esposta una motivazione del tutto differente.

Il Presidente della Commissione, infatti, nella sua relazione sostiene che *“La Commissione ha inoltre ritenuto opportuno far svolgere per scritto la descrizione degli obiettivi didattici contemporaneamente al gruppo di candidati convocati nello stesso turno al fine di non permettere a nessun candidato successivo di essere influenzato dalla descrizione orale del candidato precedente dal momento che i due candidati avrebbero avuto la possibilità di scegliere la stessa traccia dalla terna di tracce estratte per quel turno”* .

L'aggravamento delle modalità di svolgimento, quindi, non è stato deciso e motivato con riferimento alla estrazione anticipata della terna, ma solo per supplire agli inconvenienti derivanti dal fatto che per tutti i candidati convocati nella stessa sessione è stata prevista la stessa terna.

La preclusione del sorteggio personale della terna (così come dimostrata anche dalla imposizione di una unica terna per tutti i candidati convocati nella stessa sessione di prova) ha quindi provocato pure queste illegittime modalità di svolgimento della prova.

I gravi inconvenienti riferiti dal Presidente della Commissione nella sua relazione sarebbero stati evitabili se la Commissione, così come prevedeva l'Allegato A del DM 95/2016, avesse previsto per ogni candidato il sorteggio personale di una terna di brani, escludendo dal sorteggio le terne già sorte, e comunque evitando di assegnare per tutti i candidati di una stessa sessione la stessa terna.

Preme allora ribadire che l'Allegato A prevedeva *"tanti diversi brani, inserendoli in buste chiuse, quanti sono i candidati più due"* proprio per assicurare che ogni candidato avesse una terna specifica e differente di brani rispetto agli altri candidati; che la terna estratta andava esclusa dai sorteggi per gli altri candidati; e che comunque non era consentita una unica terna per tutti i candidati della stessa sessione di prove.

Detto per inciso, questa garanzia risulta peraltro espressamente prevista per le prove orali dall'art. 9 comma terzo del DM 95/2016 (*"le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi"*).

Gli atti dell'amministrazione risultano poi ancora più illegittimi ove si consideri che la garanzia di modalità dirette e personali per la estrazione anticipata della terna e per la scelta del brano avrebbe comunque potuto essere salvaguardata dall'amministrazione anche concedendo al candidato che non era stato presente al sorteggio del giorno prima di procedere personalmente al sorteggio della terna il giorno stesso della prova pratica.

Occorre poi sottolineare che alcuni candidati non avevano presenziato il giorno prima della prova al sorteggio delle terne anche perché confidavano comunque in una prova pratica che avrebbe loro concesso 120 minuti per la preparazione del brano, possibilità che invece è stata negata dalla Commissione; né questa legittima aspettativa può in qualche modo ritenersi affievolita per il solo fatto che l'amministrazione avesse previsto un sorteggio anticipato il giorno prima della terna di brani.

Per questi motivi, le modalità con le quali l'amministrazione ha da una parte proceduto al sorteggio delle terne e dall'altra sacrificato e ridotto tempi e modalità di

svolgimento della prova pratica hanno instaurato uno svolgimento illegittimo della prova pratica.

E queste modalità di procedere risultano gravemente pregiudizievoli di generali principi valevoli per le procedure di reclutamento, perché con riferimento a tutte le parti appellate sono venute meno garanzie di **imparzialità, trasparenza e parità di trattamento**.

Come si è visto, è indiscutibile e grave la notevole difformità fra le modalità di sorteggio della prova di esecuzione instaurate dalla Commissione e quanto prevedeva il Decreto Ministeriale.

Vero è che neppure l'amministrazione contesta il contrasto fra l'operato della Commissione e la regolamentazione ministeriale della procedura.

L'amministrazione, piuttosto, si limita a sottolineare i motivi che dovrebbero in qualche modo giustificare questo modo di operare; e così viene affermato che l'amministrazione si sarebbe adoperata *"al fine di sanare, a beneficio di tutti i candidati, un'incongruenza fra quanto previsto in via generale per tutte le classi di concorso dall'art.9 c.2 del DM 95/2016 e il contenuto dell'allegato A relativamente all'ambito disciplinare 3, dove si legge : il candidato avrà a disposizione 120 min. per preparare la prova"* (Relazione del Presidente della Commissione, sottolineature nostre).

L'argomento è privo di qualunque fondatezza.

Le previsioni dettate dall'Allegato A del Dm 95/16 per la classe di concorso AD03, che riguardano durata e modalità della prova pratica, non espongono una "incongruenza" da "sanare" rispetto a quanto previsto dal DM 95/2016 per tutte le classi di concorso, ma piuttosto stabiliscono disposizioni specifiche che sono state previste dal Ministero per questa classe di concorso, e che dovevano essere rispettate.

E a conferma di quanto sopra si ricorda che l'art. 6 comma secondo del Decreto 95/2016 prevede che *“nei casi in cui la durata della prova non è indicata nell'allegato A, la stessa è determinata dalla Commissione giudicatrice”*.

Questo significa che nel caso contrario, ovvero quando la durata della prova è determinata dall'allegato A (come nel nostro caso) la Commissione non può modificarla, né può intervenire a sanare una supposta “difformità” della procedura.

Per questi motivi l'operato dell'amministrazione, espressamente teso a “sanare” supposte incongruenze del regolamento procedurale, è del tutto ingiustificato.

Infatti il sorteggio anticipato al giorno prima della prova non autorizzava comunque a ridurre il tempo di preparazione del brano durante la prova; anche ammettendo che l'estrazione anticipata fosse legittima, ciò comunque non consentiva alla Commissione di modificare nella sostanza le modalità di svolgimento della prova, andando ad incidere in maniera significativa sui tempi e sulle forme di esposizione a disposizione dei candidati.

Preme allora ribadire il pregiudizio subito dai ricorrenti, che non si sostanzia solo in modalità illegittime di sorteggio delle tracce.

Si ricorda che per la classe di concorso A/29 e A/30 – Musica, l'Allegato A del Decreto 95/2016 (pagg. 7 e ss.) prevedeva che *“il candidato avrà a disposizione 120 minuti per preparare la prova, di cui al massimo 15 per scegliere il brano”*; si prevedeva inoltre che *“la prova avrà durata di 30 minuti, di cui 5 per l'illustrazione degli obiettivi didattici specifici e delle finalità formative”*.

Le *“indicazioni ai candidati per lo svolgimento della prova pratica”* emanate dalla Commissione (e allegate alla nota USR del 15 luglio 2016 n.11835) non hanno rispettato queste disposizioni.

Con queste indicazioni, infatti, la Commissione ha previsto non solo che la terna di brani venisse estratta il giorno prima della prova; ma ha altresì disposto che il candidato *“si prepara il brano per soli 15 minuti”*, precisando altresì che la prova avrà

durata di 30 minuti “di cui i primi 5 minuti per la descrizione **scritta** degli obiettivi didattici specifici e delle finalità formative”.

E con queste modalità la prova pratica si è effettivamente svolta; anzi, e addirittura, nella prova pratica che si è svolta presso l'Istituto Manzi il 5 agosto (alla quale ha partecipato fra gli altri il ricorrente Cristani) parrebbe che non siano stati concessi neppure i 15 minuti per preparare il brano (circostanza non contestata dall'amministrazione).

I candidati, quindi, in luogo di 120 minuti per la preparazione del brano hanno avuto al massimo e *“solo 15 minuti”*.

Inoltre, la Commissione ha imposto una descrizione **“scritta”** degli obiettivi didattici, in soli 5 minuti, in luogo di una esposizione orale che sarebbe stata molto più abbordabile nei 5 minuti concessi dal Decreto 95/2016, allegato A, pag.7. D'altra parte il Decreto non prevedeva una *“descrizione scritta”* degli obiettivi didattici, bensì solamente una *“illustrazione”*.

Occorre peraltro considerare che l'esposizione scritta risulta del tutto immotivata, irragionevole e comunque non pertinente all'ambito delle competenze proprie di una prova pratica.

E' da precisare, comunque, che siffatte modalità di svolgimento della prova pratica – del tutto contrastanti con quanto prevedeva il Decreto 95 - non erano neppure state predeterminate dalla Commissione in occasione della adozione della griglia, che nulla prevede sui tempi di svolgimento della prova.

Né appare rilevante osservare che la possibilità di conoscere con anticipo, il giorno prima della prova, la terna dei brani fosse stata concessa a tutti i candidati, sia potendo presenziare alla estrazione, sia potendo consultare la traccia pubblicata sul sito web dell'USR.

Al di là del fatto che, come si è detto, la commissione non ha garantito né una estrazione personale della terna né una specifica terna di brani per ogni candidato, il

motivo di impugnazione concerne anche il fatto che l'estrazione anticipata della terna e la possibilità di scegliere il brano sin dal giorno prima della prova pratica hanno snaturato anche i contenuti della prova predisposta dal ministero.

E' cosa ben diversa conoscere prima la traccia da preparare o doverla preparare il giorno della prova. Nel primo caso vengono valorizzate competenze di studio e approfondimento, nel secondo caso la prova assume connotazione più tecnica e maggiormente connessa a talenti ed esperienze personali.

L'estrazione anticipata ha quindi provocato il mutamento dell'oggetto della prova, e i candidati sono stati valutati per una prova ben diversa rispetto a quella disposta dal Ministero.

Si consideri, peraltro, che il reclutamento doveva essere condotto con riferimento alle competenze dei singoli candidati, mentre è evidente che la conoscenza anticipata del brano può consentire ad alcuni candidati di presentarsi il giorno successivo dopo essersi consultati con terzi soggetti, e sfruttare in questo modo soluzioni, talenti e competenze di cui non dispongono personalmente.

Inoltre, i candidati si erano avvicinati alla prova proprio adeguando la loro preparazione in funzione di un brano che doveva essere conosciuto il giorno stesso, e quindi affinando doti di intuizione, rapidità di lettura e interpretazione. L'anticipazione dell'estrazione del brano, invece, ha stravolto anche sotto questo profilo le caratteristiche della prova.

Secondo motivo. Violazione o falsa applicazione di norma di legge: art.8 comma quarto del Decreto MIUR 95/2016; art.9 comma terzo DPR 483/ 1997; Circolare MIUR 14097 del 18.5.2016. Eccesso di potere, carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. Motivazione irragionevole, illogicità, sproporzione ed evidente contraddittorietà. Violazione di principi di trasparenza e imparzialità.

Si ricorda che con ricorso introduttivo i ricorrenti hanno impugnato la griglia di valutazione della prova scritta, sostenendo che non fosse stata correttamente formulata nella ponderazione dei suoi punteggi.

Con sentenza TAR Lazio n. 2172 del 8.2.2017 è stato disposto l'annullamento dell'art.8 comma quarto del DM 95/2016.

Come sostenuto dalla citata sentenza Tar Lazio 2172/17, con l'art. 8 comma quarto del D.M. 95/2016 è stata prevista una illegittima ripartizione dei punteggi fra le prove scritte e le prove pratiche.

Poiché i ricorrenti con questo motivo di impugnazione hanno sostenuto la illegittimità del sistema complessivo di ponderazione del punteggio della prova scritta, si ritiene che il Tribunale dovrà accogliere il motivo innanzitutto per applicazione dell'annullamento dell'art. 8 comma quarto del DM 95/2016, che stabiliva la quantificazione e la proporzione del punteggio di prova scritta in modo illegittimo.

Infatti, dato che la griglia di valutazione predisposta dalla Commissione è stata formata in applicazione dell'art.8 comma quarto del DM 95/2016, la stessa risulta inficiata da un chiaro profilo di illegittimità.

Per questa classe erano messi a concorso 61 posti per la classe A030 (scuola superiore di primo grado) mentre per la classe A029 (scuola superiore di secondo grado) non risulta alcun posto messo a concorso

I ricorrenti si dolgono del fatto che poiché non concorrevano per la scuola superiore di secondo grado, né comunque risulta alcun posto messo a concorso per la scuola di secondo grado, è illegittima la previsione nelle prove scritte di due quesiti espressamente rivolti a saggiare competenze per le scuole di secondo grado.

Il riferimento è al quesito di prova scritta n.3 (*"Il candidato illustri sinteticamente come imposterebbe, in una classe di scuola secondaria superiore, una lezione sull'importanza del melodramma per la diffusione internazionale della lingua italiana"*) e n. 5 (*"Il candidato elabori lo schema di una lezione, per una classe di*

scuola secondaria superiore, tesa ad illustrare i principali parametri percettivi del suono - altezza, intensità, durata, timbro”).

Nelle proprie difese l'amministrazione ha sostenuto che i ricorrenti “*erano a conoscenza del fatto che avrebbero partecipato per ambedue le classi di concorso*”, ma questo non è rilevante, dato che i ricorrenti hanno avanzato domanda per la scuola superiore di primo grado.

L'amministrazione sostiene altresì che non rientra nei compiti dell'amministrazione tener conto del numero dei posti messi a bando per l'una o per l'altra classe di concorso. Ma anche questo argomento è fragile.

Come dedotto in ricorso, per la valutazione delle prove scritte il Ministero aveva indicato, in linea di massima, “*i seguenti criteri che si propongono a livello nazionale per la valutazione delle prove, che sono: pertinenza, correttezza linguistica, completezza, e originalità. Ogni commissione potrà integrare o modificare tali criteri, motivando e verbalizzando le ragioni dei cambiamenti apportati. Le Commissioni provvederanno, altresì, alla definizione di criteri specifici, nonché delle griglie di valutazione...*” (cfr. sub *Verbalizzazione delle operazioni*, in Nota MIUR 14097 del 18.5.2016).

Le indicazioni rese dal Ministero erano quindi di tenore generale, e permettevano alle Commissioni di intervenire e calibrare con la griglia di valutazione i criteri suggeriti, in funzione di esigenze che potevano insorgere con riferimento ai candidati, alle classe di concorso e alle specifiche competenze esaminande.

Le uniche competenze che necessitavano di essere valutate erano quelle dei candidati che aspiravano ad un inserimento negli istituti di istruzione secondaria di primo grado; con la conseguenza che la valutazione delle domande e delle risposte della prova scritta riferibili a competenze per la scuola secondaria superiore doveva essere attentamente vagliata e circoscritta, visto che queste competenze non erano riconducibili ai posti messi a concorso (oltre che essere del tutto inconferenti con i posti ai quali aspiravano i ricorrenti).

Da quanto sopra deriva che la particolare conformazione della classe di concorso AD03, associata agli specifici posti messi a concorso, richiedevano un intervento

della Commissione, ed una griglia di valutazione adeguata, che fosse in grado di operare precise distinzioni.

E, per venire ai quesiti scritti nn. 3 e 5 della prova scritta, evidentemente declinati per saggiare un candidato alla scuola secondaria superiore, occorre che la Commissione provvedesse ad una loro equa formulazione, scongiurando la possibilità che, per candidati alla scuola di primo grado, e in un concorso in cui non era previsto neppure un posto per la scuola di secondo grado, venisse dato un peso sproporzionato e irragionevole a quesiti che, per quanto sopra, non risultano né congrui né pertinenti.

E a tale risultato la Commissione avrebbe potuto pervenire in vari modi, ad esempio con una differente graduabilità dei giudizi riferiti al quesiti nn.3 e 5 rispetto agli altri quesiti, in modo tale da garantire almeno che le valutazioni delle competenze che attengono all'insegnamento nella scuola secondaria superiore non detenessero un effetto decisivo sul punteggio complessivo della prova scritta.

Oppure per i quesiti nn.3 e 5 la Commissione avrebbe potuto, anche restando nell'ambito degli estremi di punteggio previsti dal Ministero, conferire una minore ponderazione massima per quei descrittori più particolarmente collegati alla conoscenza dei contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria superiore (per esempio al descrittore relativo alla "completezza", che richiedeva proprio una padronanza dei contenuti), contemporaneamente valutando con maggiore punteggio massimo un altro descrittore.

Invece, come risulta dalla griglia di valutazione adottata, le risposte ai quesiti nn.3 e 5 sono state valutate dalla Commissione in maniera identica a tutti gli altri quesiti, con un risultato irragionevole, che dipende anche dalla formulazione illegittima della griglia di valutazione.

La griglia di valutazione della prova scritta, così come adottata dalla Commissione con allegati alla nota USR 27.05.2016 n.8791, prevedeva espressamente uno schema riassuntivo, composto di due pagine, con indicazione analitica dei risultati

dei quesiti scritti e dei quesiti in lingua straniera, oltre che le sottoscrizioni di tutti i componenti della Commissione (Presidente, commissari, membri aggregati).

In tutte le copie delle correzioni ottenute dai ricorrenti manca la seconda pagina di questa griglia; non risultano quindi né lo schema riassuntivo dei quesiti in lingua straniera, né le firme di tutti i componenti della Commissione.

Nel caso dei membri aggregati, poi, il fatto è di particolare rilievo perché mentre il Presidente e i commissari hanno almeno sottoscritto lo schema riassuntivo della prova scritta a risposta aperta, dei commissari aggregati non risulta alcuna sottoscrizione.

I ricorrenti hanno richiesto che l'amministrazione sia tenuta a depositare agli atti la copia integrale delle correzioni e delle griglie, anche con la parte relativa ai quesiti per lingua straniera; tuttavia l'amministrazione non ha depositato questa documentazione. La richiesta è comunque ribadita.

Preme rilevare che non risulta che la Commissione abbia proceduto né alla compilazione né alla sottoscrizione della seconda pagina della griglia (con lo schema riassuntivo dei quesiti in lingua straniera).

Dalla relazione difensiva infatti risulta semplicemente la deduzione del fatto che *“la correzione dei quesiti in lingua straniera è avvenuta in forma collegiale il giorno 10 giugno 2016”*, e si cita il verbale n.3 del 10.06.2016 (non conosciuto dai ricorrenti).

Rimane quindi indiscusso e confermato che la seconda pagina della griglia di valutazione non è stata né formata, né compilata né sottoscritta. E questo provoca un grave vizio della procedura.

Poco rileva, infatti, che un verbale sia stato *“regolarmente caricato in piattaforma Cineca”* (cfr. relazione difensiva).

Poiché la Commissione aveva adottato una specifica griglia di valutazione della prova scritta, è questa griglia di cui occorre dare prova, sia quanto a sua compilazione sia quanto a sua sottoscrizione; e poiché ad oggi della seconda pagina

di questa griglia non vi è non solo la prova, ma neppure la mera allegazione di una sua compilazione e sottoscrizione, è doveroso ribadire il motivo già proposto.

D'altra parte, il caricamento sulla piattaforma Cineca di un qualunque verbale non può sostituire la griglia pubblicata; pena la inammissibile irrilevanza della griglia pubblicata.

Terzo motivo. Violazione o falsa applicazione di norma di legge: art. 14, comma 6, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Violazione della Circolare MIUR 14097 del 18.05.2016. Eccesso di potere, carenza di motivazione, travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà degli atti. Violazione dei principi di collegialità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, buona amministrazione e anonimato delle procedure concorsuali.

Le prove e le conseguenti valutazioni della Commissione si sono svolte con modalità illegittime anche perché le indicazioni delle modalità di svolgimento della prova pratica sono state adottate dalla Commissione in data 15 luglio 2016 (allegate a nota USR 11835), ovvero dopo la correzione delle prove scritte di alcuni ricorrenti (per esempio dopo la valutazione degli scritti dei ricorrenti Corbi, Dattilo, Dotti, Esposito, Faggiani, Fulgosi, Morandi, Odoardi), e prima della correzione delle prove scritte di altri ricorrenti (per esempio prima della valutazione degli scritti dei ricorrenti Cannas, Carraffa, Maggini, Scafili, Serafini, Spreafico).

A questo fatto, che di per sé provoca direttamente un profilo di illegittimità che attiene a una violazione di principi generali che attengono a trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e rischio di violazione dell'anonimato, occorre aggiungere una ulteriore, grave circostanza, che riguarda in generale i candidati e non solo i ricorrenti: per alcuni candidati, infatti, si è proceduto alla correzione delle loro prove scritte dopo che gli stessi avevano sostenuto le prove pratiche, e dopo che le stesse prove pratiche erano state valutate dalla Commissione.

Per esempio, dal calendario delle prove risulta che vari candidati hanno sostenuto la loro prova pratica in data 2, 3 e 4 agosto, e in queste date sono state valutate le prove pratiche; tuttavia, molte correzioni delle prove scritte sono avvenute in data 8 agosto, ovvero successivamente alle prove pratiche svolte il 2, 3 e 4 agosto.

Le indicazioni per la prova pratica pubblicate il 15 luglio e lo svolgimento e correzione di alcune prove pratiche prima della valutazione delle prove scritte comportano una notevole confusione nonché una inversione inammissibile nella scansione delle fasi della procedura concorsuale, che si pongono in contrasto con il regolamento ministeriale della procedura, con quanto prevede la Circolare MIUR 14097 del 18 maggio 2016, oltre che con essenziali garanzie di anonimato.

Si consideri, infatti, che dopo lo svolgimento della prova pratica viene meno e comunque risulta attenuato l'anonimato del candidato, che viene direttamente esaminato dalla Commissione.

Tanto è vero che nelle valutazioni della prova pratica viene riportato il nome ed il cognome del candidato, mentre nelle valutazioni della prova scritta (proprio perchè dovrebbero svolgersi prima di quelle per la prova pratica) viene riportato solamente il codice del candidato.

La procedura di selezione, quindi, come è naturale, dispone e garantisce che l'anonimato venga sciolto solo dopo che si sono svolte le valutazioni della prova pratica.

In particolare, la Circolare 14097 prevede che *“per le classi di concorso per le quali è prevista la prova pratica, lo scioglimento dell'anonimato della prova scritta avverrà solo al termine della valutazione della prova pratica”*.

Questa previsione è dettata proprio per assicurare che le garanzie di anonimato siano rigorose almeno sino alla prova pratica, in occasione della quale la Commissione ha un contatto diretto con il candidato, del quale conosce anche il nome, il cognome, e può teoricamente desumere anche il codice fiscale.

Tuttavia, queste garanzie vengono meno ove si proceda allo svolgimento e alla valutazione della prova pratica prima della valutazione della prova scritta.

D'altra parte, e proprio stando a quanto stabilisce la Circolare citata 14097, lo scioglimento dell'anonimato può avvenire *“al termine della valutazione della prova pratica”*; il che significa che, nel nostro caso, nulla impediva il riconoscimento e/o lo

scioglimento dell'anonimato una volta effettuata la prova pratica, anche se non erano ancora state svolte le correzioni per le prove scritte.

Con simili modalità, peraltro, si elude altresì il disposto di cui all'art.14 comma sesto del DPR 487/1994, il quale dispone che *"Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti"*.

Con l'aggravante, nel nostro caso, che sulle copie degli elaborati delle prove scritte ottenuti dai ricorrenti risulta l'apposizione del codice fiscale (e sulla griglia corretta delle prove scritte risulta un numero ulteriore rispetto al *"codice candidato"*).

L'indicazione del codice fiscale del candidato nello scritto (oltre che di altri numeri che non siano il *"codice candidato"* nella griglia corretta della prova scritta) è già di per sé un elemento che dimostra come non sia stato garantito l'anonimato nella fase di correzione; e in ogni caso dimostra che nei casi in cui si è proceduto a valutare la prova pratica prima della prova scritta era possibile il collegamento fra il nome ed il cognome del candidato (così come risultanti dalla prova pratica) e il codice fiscale indicato nell'elaborato della prova scritta.

D'altra parte, è altresì da sottolineare che solo alcuni dei candidati hanno ottenuto la correzione della loro prova pratica prima della correzione della prova scritta; infatti le prove pratiche di altri candidati sono state corrette dopo la correzione delle loro prove scritte.

E questo dimostra un ulteriore profilo di illegittimità, non solo per una violazione del principio di imparzialità e di parità di trattamento dei candidati, che pure è dedotto.

E' del tutto naturale, infatti, che gli orientamenti e la disponibilità valutativa di una Commissione possano mutare dopo avere assistito e valutato alcune prove pratiche.

Lo svolgimento della prova pratica influisce sulle valutazioni della Commissione: a seguito di prove pratiche notevolmente insufficienti, la Commissione sarà portata ad un giudizio tendenzialmente negativo anche nella correzione delle prove scritte; d'altra parte, a seguito di prove pratiche ammirevoli la Commissione sarà portata invece ad un giudizio tendenzialmente positivo anche nella correzione delle prove scritte.

Con la conseguenza, nel nostro caso, che la Commissione ha proceduto per alcuni candidati alla correzione delle loro prove scritte dopo aver assistito ad alcune prove pratiche, e per altri candidati invece ha proceduto alla correzione delle loro prove scritte senza avere prima assistito alle prove pratiche.

Quanto sopra dimostra che l'inversione della scansione temporale delle correzioni, poiché ha riguardato solo alcuni e non tutti i candidati, ha finito per pregiudicare tutti i candidati perché ha compromesso l'attendibilità, l'imparzialità e l'uniformità di giudizio della Commissione nella correzione di tutte le prove.

D'altra parte, costituisce un principio generale della didattica valutativa oltre che delle procedure di reclutamento il dovere di procedere separatamente alla valutazione delle competenze; occorre quindi prima correggere tutte le prove scritte (alle quali competono determinate competenze), e dopo correggere tutte le prove pratiche (alle quali competono altre e diverse competenze), evitando confusioni delle fasi temporali che ingenerano molteplici profili di illegittimità, come si è detto.

Nella procedura per cui è causa, quindi, risultano violate fondamentali garanzie che attengono a anonimato, trasparenza e imparzialità della procedura nei confronti di tutti i ricorrenti.

Sul risarcimento del danno

I ricorrenti richiedono il risarcimento di ogni danno subito o subendo a causa dei provvedimenti impugnati, con condanna dell'amministrazione, e con riserva di ogni utile e migliore articolazione, anche sul piano istruttorio, in corso di causa.

P.Q.M.

Si chiede piaccia all'Ecc.mo Tribunale accogliere il ricorso e i motivi aggiunti, e per l'effetto annullare gli atti impugnati, con condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno.


In via istruttoria, si richiede che il Tribunale disponga che l'amministrazione provveda al deposito agli atti di tutti i verbali della Commissione e di copia delle valutazioni e degli elaborati dei ricorrenti.

Con vittoria delle competenze professionali e rimborso del contributo unificato versato.

Ai sensi della vigente normativa fiscale in materia di contributo unificato, si dichiara che l'importo del contributo dovuto per la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di euro 325 (trecentoventicinque/00).

Milano, 3 ottobre 2017

Prof. Avv. Vittorio Angiolini



Avv. Alessandro Basilico

Avv. Luca Formilan

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Avv. Vittorio Angiolini, autorizzato ai sensi della legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 20 febbraio 2006, ho notificato per conto **Cannas Paola e altri** il su esteso atto di motivi aggiunti a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 76761838689-5, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale. Tale notifica è iscritta al n. 2524 del mio registro cronologico.

Vittorio Angiolini



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 76761838690-8, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2525 del mio registro cronologico.

Vittorio Angiolini



Nardin Alessandro, residente in via Cassinari Bruno n. 13 – 20138 Milano, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 76761838691-9, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2526 del mio registro cronologico.

Vittorio Angiolini



Nardin Alessandro, residente in via Severini Gino n. 2 – 20138 Milano, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 76761838692-0, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2527 del mio registro cronologico.

Vittorio Agli



Reghezza Marco, residente in via Ruffini n. 3 – 18018 Taggia (Imperia), a mezzo del servizio postale, con raccomandata R.R. n. 76761838693-1, spedita dall'Ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2528 del mio registro cronologico.

Vittorio Agli

